# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2743)

## DISEGNI DI LEGGE

approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4437)

### d'iniziativa dei deputati GITTI e ARIOSTO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 febbraio 1968

Modifiche alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili

#### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente:

« La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla Sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta ».

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della Sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della Sezione ».